

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO

IL POPOLO

Il popolo è formato dalla COMUNITA' DI INDIVIDUI che hanno con lo Stato un rapporto stabile e duraturo e ai quali è riconosciuta la CITTADINANZA.

Dopo la rivoluzione francese del 1789 la denominazione CITTADINO è subentrata a quella di SUDDITO.

Essa corrisponde allo STATUS di una persona cui SONO RICONOSCIUTI determinati DIRITTI (ad es. diritto di voto, cioè di eleggere gli organi che fanno parte dell'apparato politico, e diritto di essere votato, cioè di far parte di tali organi, diritto di rimanere nel territorio, di uscirne e rientrarvi) e imposti DOVERI (come quello di fedeltà e di difesa della patria)

In Italia, come in altri Paesi, si può avere la DOPPIA CITTADINANZA: quando un cittadino si trasferisce stabilmente all'estero e ottiene la cittadinanza del nuovo Paese in cui vive senza rinunciare a quella del Paese di origine

La CITTADINANZA EUROPEA inoltre si associa automaticamente a quella dei Paesi membri dell'U.E .Essa conferisce vari diritti, tra cui la possibilità di votare per l'elezione del Parlamento Europeo.

Nei periodi STORICI in cui non si verificano rilevanti FLUSSI di persone dall'ESTERNO VERSO il territorio dello Stato, il RICONOSCIMENTO della CITTADINANZA è piuttosto semplice, in quanto sono considerati cittadini tutti quelli che si trovano sul territorio dello Stato.

VICEVERSA in presenza di FORTI MOVIMENTI DA E VERSO LO STATO il riconoscimento della cittadinanza può diventare PIU' COMPLESSO.

Una cosa è certa:

Lo STATUS DI CITTADINO si acquista se si hanno determinati REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE che sono DIVERSI da uno stato all'altro.

Nel NOSTRO PAESE la cittadinanza si acquista CON LA NASCITA (A TITOLO ORIGINARIO) o può essere riconosciuta in seguito (A TITOLO SUCCESSIVO)

E' cittadino italiano a titolo originario chi NASCE DA CITTADINI ITALIANI in qualunque parte del mondo

(cittadinanza PER DIRITTO DI SANGUE – IUS SANGUINIS), sia chi NASCE NEL TERRITORIO italiano DA GENITORI IGNOTI O APOLIDI (persone private della loro cittadinanza DAL LORO PAESE di appartenenza, per RAGIONI POLITICHE O RELIGIOSE) (cittadinanza PER DIRITTO DI LUOGO O IUS SOLI)

La cittadinanza si può acquistare anche A TITOLO SUCCESSIVO se ricorrono DETERMINATE CIRCOSTANZE previste dalla legge: UNA PERSONA STRANIERA può ACQUISTARE la cittadinanza italiana in seguito ad

1)un MATRIMONIO con un cittadino italiano: facendo domanda dopo 2 anni dalla data del matrimonio, se i coniugi risiedono in Italia, dopo 3 anni se risiedono all'estero e possono decidere anche di mantenere la cittadinanza del paese di origine;

2)se VIENE ADOTTATA da genitori italiani

3) se RISIEME IN ITALIA per un determinato periodo di tempo (PROLUNGATA RESIDENZA):

dal cittadino COMUNITARIO che risiede nel Paese per ALMENO 4 ANNI,

dal cittadino EXTRACOMUNITARIO che risiede STABILMENTE in Italia per ALMENO 10 ANNI,

dallo STRANIERO NATO NEL TERRITORIO ITALIANO al compimento del DICOTTESIMO ANNO di età.

4) PER DISPOSIZIONE DI LEGGE se, essendo FIGLIO o NIPOTE di ITALIANI EMIGRATI, abbia perso la cittadinanza e la voglia riacquistare, PRESTANDO SERVIZIO MILITARE in ITALIA, oppure RISIEDENDOVI ININTERROTTAMENTE da almeno 2 ANNI al RAGGIUNGIMENTO della MAGGIORE ETA'

5) MERITI SPECIALI se, ad esempio, abbia prestato servizio a favore dello Stato italiano per almeno 5 anni